

**Hans Beck / Kaja Harter-Uibopuu (eds.),  
*Ancient Greek Law. Vectors of Unity and Local  
 Idiosyncrasy*, Leiden 2025, p. 266.  
 ISBN 978-3-412-53312-0 (OpenAccess).**

Nel libro vengono pubblicati gli Atti di un Convegno, tenutosi a Münster nel 2023. Consta di undici contributi e di un indice delle iscrizioni citate (non è chiaro perché non di tutte le fonti), mentre la bibliografia è annessa separatamente a ciascun contributo. La cifra che vorrebbe essere comune ai vari contributi ripropone, come si evince dal sottotitolo, la vecchia questione unità/pluralità con riferimento al diritto del mondo greco. La soluzione che i curatori presentano si può riassumere nella seguente proposizione: la tensione “of independence and union with others...created room and opportunity for common, or rather comparable institutions in law, not because of a common legal heritage or let alone similar dogmatic views, but because everyday life was easier to handle when there was agreement on certain legal processes and procedures, e. g., common principles in the question of the accessibility of local courts for non-citizens, in cross-polis marriages, or in trans-polis trade, among others” (p. 12). Nello stesso tempo, però, si parla di “common legal traditions”. Non è chiaro, dunque, se, almeno secondo i curatori, vi sia un insieme di concezioni comuni, salvo differenziazioni marginali, oppure se le convergenze siano dovute soltanto a esigenze pratiche. Trovo singolare che dei fondamentali lavori di H.J Wolff su questo tema non vi sia quasi traccia nel corso del volume (salvo che per il contributo di Sängler su cui v. *infra*). In ogni caso, in parecchi dei contributi pubblicati, il tema unità/pluralità dell’esperienza giuridica greca non trova un riscontro sostanziale nella trattazione. Veniamo al primo contributo: Hans Beck, *Land and law in Archaic Thebes*, p. 15-42. L’A. esordisce con alcune affermazioni relative alle norme contenute nel Codice di Gortina: “If there were no sons but a daughter, the heiress (*epikleros*) was obliged to marry the closest relative of the deceased who then took possession of the family property”. Qui andrebbe precisato che cosa si intende per “possession” (p. 15). Non è infatti il marito della *epikleros* che diventa proprietario dei beni,

ma i figli generati da lui e dalla *epikleros* stessa. Sempre in relazione alle ereditiere, l'A. scrive: "If there were no legitimate male descendants at all, they might refuse to marry (7.52 to 8.8), although under noticeable loss of her property" (p. 15). Qui andrebbe precisato che possono rifiutare di sposare il parente designato, non che possono decidere di non sposarsi. Al di là di queste puntualizzazioni, il punto fondamentale è che dal Codice di Gortina non risulta in alcun modo che "political participation and social status were intertwined with the possession of property" (p. 15). Anzi: se si aderisse all'interpretazione sottoscritta da autorevole parte della dottrina, che vede in lavoratori dipendenti (*Foikeis*) del defunto coloro a cui il Codice assegna l'eredità in assenza di parenti (col. V 25-28), non si tratterebbe nemmeno di uomini liberi. Ma lasciamo da parte Creta, a cui l'A. si limita ad accennare, e veniamo al tema specifico del contributo, ossia le testimonianze giuridicamente rilevanti provenienti dalla Beozia arcaica. La prima fonte presa in considerazione è naturalmente la vicenda della lite tra Esiodo e il fratello. Qui l'A. segue le tracce dell'interpretazione proposta da Anthony Edwards, secondo cui vi sarebbe stata una prima divisione concordata fra i due fratelli "within prevailing legal practices of the community; hence, no court was required" (p. 20). Dopo di che Perse, irritato per il mancato sostegno da parte del fratello, "turned to Thespias for support from another authority (the gift-eating kings there, βασιλῆας δωροφάγους, 38-39), possibly seeking review of the original division of the farm" (p. 20). Ora, proprio quel che sappiamo del diritto ereditario greco rende molto improbabile questa interpretazione. La divisione ereditaria (sicuramente in parti uguali tra fratelli, nonostante i dubbi dell'A.) è basata sul consenso fra gli eredi. La col. V del Codice di Gortina non prevede una divisione giudiziale dell'eredità; prevede solo che, in caso di disaccordo sulla composizione delle quote ereditarie, i beni vengano venduti e resi così matematicamente divisibili in parti uguali. Certo si può obiettare che non sappiamo se nella Beozia esiodea si possa parlare di corrispettivo in denaro; e che un argomento basato sulla comparazione rileva soltanto se si crede nell'esistenza di principi giuridici comuni. In ogni caso, parlare di "conflicts between various agents, conceptions of law, and bodies vested with legal authority" (p. 21) a proposito della disputa tra i due fratelli non mi pare giustificato da elementi ricavabili dal testo esiodeo. Oltre tutto le opere di Esiodo offrono un quadro molto più ricco e complesso delle procedure di risoluzione delle liti, che l'A. non prende in considerazione, così come non tiene conto di

fondamentali prese di posizione in proposito da parte di Bonner, Steinwenter, Wolff ecc. Passiamo al passo della *Politica* aristotelica relativo all'attività legislativa di Filolao (Pol. 1274b2-6): νομοθέτης δ' αὐτοῖς ἐγένετο Φιλόλαος περί τ' ἄλλων τινῶν καὶ περί τῆς παιδοποιίας, οὓς καλοῦσιν ἐκεῖνοι νόμους θετικούς· καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἰδίως ὑπ' ἐκείνου νενομοθετημένον, ὅπως ὁ ἀριθμὸς σφίζηται τῶν κλήρων. Filolao ha dunque emanato norme in materia di "making of children" (traduzione letterale da condividere) che vengono intese dalla dottrina prevalente (a mio parere correttamente) come leggi in materia di adozione. A proposito della qualifica attribuita a questi *nomoi*, l'A. enuncia, invece, una tesi, credo, del tutto nuova: "νόμοι θετικοί does not translate as "laws of adoption" but simply "set laws," in the sense of fixed or statute laws" (p. 23). Ora, è vero che il verbo, da cui l'aggettivo è ricavato, potrebbe evocare i tesmoteti ateniesi; ma, ad una lettura non pregiudiziale del testo aristotelico, è chiaro che la qualifica si riferisce alle leggi in materia di παιδοποιία, non all'insieme della legislazione di Filolao (si noti che un aggettivo teso a qualificare l'oggetto di una normativa lo incontriamo in altre fonti, ad es. dove si parla di *nomoi emporikoi*). Inoltre, sempre secondo l'A., "the making of children" va inteso come "their status definition through law" (p. 23): vedremo poco più avanti che cosa l'A. intende con una simile traduzione. Quanto alla seconda parte della proposizione aristotelica, essa alluderebbe a "an overall package of laws rather than one legal matter alone" (p. 23). L'A. propone quindi la seguente traduzione del brano: "'Philolaos became the Thebans' lawgiver in regard to various matters, including the legal status of children, which they call statute laws; and this (i. e., the overall package) was specifically enacted by him so that the number of the *kleroi* might be preserved" (p. 23). A me pare che anche la traduzione della seconda parte della proposizione risulti poco plausibile. Infatti, se coordinata con la prima parte, indicherebbe che l'intera legislazione di Filolao avrebbe avuto di mira la conservazione del numero dei *kleroi*; mi pare evidente, invece, che la conservazione del numero dei *kleroi* dipende soltanto dalla legge sulla παιδοποιία. Ma soffermiamoci ora sul senso che l'A. attribuisce a quest'ultimo termine. L'A. osserva che questo è l'unico passo delle opere di Aristotele in cui ricorre il termine παιδοποιία, mentre di norma il filosofo si serve del termine τεκνοποιία (d'altronde l'A. riconosce che i due termini sono normalmente usati come sinonimi nella letteratura di età classica). L'A. ritiene quindi che i due termini, almeno nel contesto della legislazione arcaica, abbiano significati di-

versi (in particolare mettendo a confronto le disposizioni, di contenuto apparentemente analogo, di Fidone e di Filolao, così come riportate da Aristotele nel II libro della *Politica*). E per illustrare la differenza si rifa (p. 25 n. 26) alla tesi di Fossey, *Boiotia in Ancient Times*, 1979, p. 80, secondo cui “it is clear that the word *παῖδιον* is used for the child when the law concerns or recognizes descent through the male; *τέκνον* is used of the case when the child is seen only in relation to its mother”. L’opinione di Fossey si basa su un uso (che possiamo considerare chiaramente atecnico) da parte dei tragediografi, e soprattutto su un’interpretazione (purtroppo influenzata da una tesi oggi del tutto abbandonata di Willetts) di col. IV 1-6 del Codice di Gortina, in cui *teknon* e *paidion* sarebbero riferiti rispettivamente a una discendenza matrilineare e patrilineare. Per dimostrare che questa interpretazione è del tutto cervellotica basterebbe leggere le norme relative alla successione ereditaria nella col. V 9 ss. del Codice, dove i discendenti sia del padre che della madre sono appunto denominati *tekna*. Sembra quindi di capire che, per l’A., Filolao, pur provenendo da un ordinamento giuridico (Corinto), dove la filiazione matrilineare era determinante, si sarebbe adeguato alle consuetudini tebane attribuendo la successione dei fondi in base ai principi della successione patrilineare (per nascita o per adozione); il che si desumerebbe appunto dall’uso del termine *παιδοποιία* da parte di Aristotele (p. 25: “Aristotle might thus indeed have encountered in his sources that the Corinthian Philolaos, a man from a matrilineal community, enacted a piece of legislation in Thebes that resonated with patrilineal traditions there – hence, *παιδοποιία*”). A parte il fatto che, come abbiamo visto, questa interpretazione si basa su un fondamento linguistico inesistente, non si capisce in che cosa Filolao avrebbe innovato rispetto ai principi che già regolavano la successione ereditaria a Tebe. La novità consisterebbe nella loro messa per iscritto. Oltre ai fondati dubbi su una traduzione del tutto originale di *thetikoî* da parte dell’A., non mi pare che Aristotele intendesse caratterizzare esclusivamente attraverso il ricorso alla scrittura le novità legislative introdotte da Filolao. Il contributo dell’A. prosegue con l’accurato esame di alcune tavolette bronzee ritrovate a Tebe all’inizio degli anni ‘2000. Le considerazioni dell’A. relative a tali testi sono di grande interesse e contribuiranno certamente a future discussioni in proposito (anche se non tutte mi sembrano condivisibili)..

I saggi di Athina Dimopoulou, *Diversity and unity of public institutions and sanctions. The case of the cities of Lesbos (Archaic to Hellenistic Ti-*

mes) (p. 43-64), e di Donatella Erdas, *Selling land and houses in the ancient Greek poleis. Some notes on procedures, liabilities, and parties involved* (p. 65-82) costituiscono delle intelligenti e utili messe a punto delle nostre conoscenze relative agli argomenti trattati. Il saggio di Alain Bresson, *Ancient Greek monetary laws and regulations* (p. 83-109) costituisce una sintesi di grande interesse e utilità per lo storico del diritto, indagando sulla politica legislativa delle *poleis* in relazione alla produzione monetaria e alla sua rilevanza per la vita economica e sociale. Il saggio di Dorothea Rohde, *Exceptions that prove the rule. The local conditionality of debt cancellations* (p. 111-131) a mio parere non aggiunge molto di nuovo alla vasta bibliografia in materia. Mi limito poi a menzionare gli interessanti contributi di Ruben Post, *A unique federal fiscal and legal institution from Early Hellenistic Achaia* (p. 133-150), di Zinon Papakonstantinou, *Greek legal pluralism. The case of sport and festivals* (151- 180), di Laura Gawlinski, *Personal, local, global Greek dress in ritual norms* (p. 181-202) e di Lina Girdvainyte, *Roman legal enactments in mainland Greece in the 2nd century BCE. A source of unity in the face of fragmentation?* (p. 203-223). Qualche parola in più sul contributo, come sempre stimolante, di Patrick Sänger, *P.Eleph. I: A document and its origin. Some thoughts on the methodology of Hans Julius Wolff and Joseph Méléze Modrzejewski* (p. 225-237). I due grandi studiosi, citati nel titolo del contributo, consideravano il famoso contratto di matrimonio, datato 310 a.C., cioè circa 20 anni dopo la conquista macedone dell'Egitto, espressione di tradizioni giuridiche importate dalla Grecia classica (all'origine della *koiné* giuridica ellenistica), quindi nettamente distinte dalle pratiche giuridiche locali. L'A. mette invece in luce una serie di caratteristiche del documento che farebbero pensare all'influenza di tradizioni egiziane con riferimento non "to legal formulas and their development, but instead to the materiality, the components, and the external design of the deed". Questa influenza sarebbe dimostrata dall'uso del doppio documento scritto (*syngraphe*) e dalla presenza dei testimoni all'atto. La *koiné* giuridica ellenica (influenzata soprattutto dal diritto attico) sarebbe dunque un'entità molto meno separata dal contesto locale di quanto comunemente non si ritenga. Come dicevo, la tesi è ben argomentata. Tuttavia, mi chiedo prima di tutto se gli elementi (tutto sommato) estrinseci su cui essa si basa (e lo stesso A. lo riconosce) non siano secondari rispetto al contenuto stesso del documento, che sembra essere genuinamente greco, salvo confronti con possibili analoghi contratti di matrimonio demotici. Inoltre, mi chiedo se i

circa 20 anni dall'insediamento della popolazione greca in Egitto si possano considerare un periodo di tempo sufficiente a contaminare pratiche greche ed egiziane. Infine, mi chiedo se le caratteristiche del documento, che l'A. attribuisce appunto all'influenza locale, non potrebbero trovare una spiegazione nel fatto che gli sposi provengono da due località piuttosto distanti, e lo stesso vale per due dei testimoni. Da citare naturalmente, last but not least, il contributo di Philipp Scheibelreiter, *Common concepts in Athens and Rome? A comparative legal perspective on the ὁμολογία* (p. 239-262), in cui l'A. difende una concezione originale del contenuto dell'*homologia* (in particolare ateniese) attraverso un confronto con la *nuncupatio* oggetto di un versetto delle XII Tavole. Complessivamente si tratta di un volume ricco di spunti di grande interesse, che mostra quante tessere ancora manchino al mosaico che gli studiosi di diritto greco si sforzano di ricostruire e contribuisce indubbiamente ad arricchirlo.

Alberto Maffi

ORCID: 0000-0003-0065-0540

Università degli Studi di Milano Bicocca (ROR: 01ynf4891)

Publicato il 22/12/2025